Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
UVAC - PCF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia

Napoli 12 novembre 2026

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Direzione Territoriale Campania
e-mail: dt.campania@adm.gov.it
PEC: dt.campania@pec.adm.gov.it
Direttore: Maria Alessandra SANTILLO

Direzione Territoriale Puglia Molise e Basilicata (per UADM Basilicata)
e-mail: dt.puglia-molise-basilicata@adm.gov.it
PEC: dt.puglia-molise-basilicata@pec.adm.gov.it
Direttore: Domenico Frisario

Direzione Territoriale Calabria
e-mail: dt.calabria@adm.gov.it
PEC: dt.calabria@pec.adm.gov.it
Direttore: Rosanna Lanuzza

Direzione Territoriale Sicilia
e-mail: dt.sicilia@adm.gov.it
PEC: dt.sicilia@pec.adm.gov.it
Direttore: Davide MIGGIANO

Per il tramite dei PCF:

Interessati al carico/Responsabili delle partite in importazione

Associazioni di categoria

OGGETTO: **Decreto del Ministro della salute 16 settembre 2026 - Modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri (GU n.259 del 6-11-2026)**

In riferimento all' oggetto, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.259 del 6-11-2026 il Decreto del Ministro della salute 16 settembre 2026 concernente le *modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri* (Allegato), predisposto in accordo all'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24.

Il sopra citato D.M., che entrerà in vigore il 21 novembre 2026, stabilisce le modalità organizzative dei controlli ufficiali delle merci di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2017/625 che arrivano in Italia, sul territorio doganale dell'Unione, presso punti di entrata dove non hanno sede posti di controllo frontalieri, presso depositi o presso posti di controllo frontalieri non autorizzati per la specifica categoria di merce.

Con il decreto in oggetto sono rese più efficienti le procedure per i controlli sanitari

delle merci a rischio meno elevato, favorendone l'armonizzazione e la semplificazione in coerenza con la legislazione unionale e nazionale.

In particolare, sulla base delle disposizioni del nuovo D.M. è previsto che, per le merci non soggette ai controlli obbligatori di cui all'art. 1, comma 4, del D.lgs. 24/2021, che arrivano in Italia, sul territorio doganale dell'Unione, presso punti di entrata dove non è presente un PCF o presso depositi, la notifica preventiva da parte dell'operatore, attraverso il sistema informativo della Commissione Europea TRACES (NOA), dovrà essere effettuata al PCF più vicino territorialmente alla sede doganale dove è richiesto lo sdoganamento.

Inoltre, per le partite di merci non soggette ai controlli obbligatori di cui all'art. 1, comma 4, del D.lgs. 24/2021 che arrivano presso un PCF non autorizzato per la specifica categoria di prodotto, la notifica preventiva dovrà essere effettuata presso tale posto di controllo frontaliero.

Qualora le partite notificate non debbano essere sottoposte ai controlli periodici, il PCF procederà a completare il documento emesso attraverso il sistema informativo TRACES (NOA), il quale non avrà alcuna valenza sanitaria ma sarà finalizzato esclusivamente a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale, in accordo a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6, del D.lgs. 24/2021. Qualora, invece, le partite notificate debbano essere sottoposte ai controlli periodici di cui all'articolo 2, comma 5, del D.lgs. 24/2021, le stesse dovranno essere trasferite presso il posto di controllo frontaliero o presso il punto di controllo di cui all'articolo 53, par. 1, lettera a) e par. 2 del regolamento (UE) n. 2017/625, autorizzato per i controlli ufficiali sulla specifica categoria di merce, più vicino territorialmente alla sede doganale dove è richiesto lo sdoganamento.

Nei casi di arrivi di merci a rischio sanitario meno elevato, trasportate alla rinfusa nelle stive delle navi e che, per motivi logistici, non possono essere trasferite presso un posto di controllo frontaliero o presso il punto di controllo autorizzato, su richiesta dell'operatore, i controlli sono effettuati direttamente presso il punto di entrata di arrivo della nave dal personale del PCF o del punto di controllo autorizzato più vicino territorialmente alla sede doganale dove è richiesto lo sdoganamento. In tale evenienza, le spese per il trattamento di trasferta del personale del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo autorizzato sono a totale carico dell'operatore.

Si evidenzia che le merci soggette a misure di controllo specifiche stabilite dall' UE (articolo 1, comma 4 del D.lgs. 24/2021) non sono soggette alle disposizioni del Decreto del Ministro della salute 16 settembre 2026 e, pertanto, devono necessariamente arrivare presso un PCF autorizzato.

Alla luce di quanto sopra, si chiede la collaborazione di Codeste Direzioni Territoriali (ADM) nel voler diramare la presente informativa alle unità doganali (Uffici) di competenza, assicurandone la capillare trasmissione.

Il Direttore dell'UVAC - PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia
F.to(*) Dott.ssa Antonella Cigliano

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n° 39/1993

UVAC - PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia
Direttore dr. Antonella Cigliano
Napoli, Interno Porto – Stazione Marittima, 80133 – Napoli Tel 06 5994 4701
e.mail –vegetalimoca.pcfnapoli@sanita.it ; pif.napoli@sanita.it ; PEC – sanvet-na@postacert.sanita.it